

Al Sig. Sindaco
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi
del Comune di _____

LA FISCALITA' LOCALE NEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003 N. 269

Le disposizioni in materia di sviluppo dell'economia e di correzione dei conti pubblici emanate con D.L. 30 settembre 2003 n. 269, interessano anche la fiscalità locale, sebbene soltanto per alcuni aspetti di seguito evidenziati.

In questo contesto è utile ricordare come il principio della personalizzazione della responsabilità in materia di sanzioni amministrative tributarie era stato introdotto dall'art. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 442. In sostanza, per effetto di tale principio le sanzioni venivano irrogate nei confronti della persona fisica che agiva per conto di una persona giuridica, in ragione dell'attribuzione alla prima di una partecipazione cosciente e volontaria alla violazione.

Con l'art. 7 del decreto n. 269/2003 si realizza un sostanziale abbandono del principio personalistico in quanto è disposto che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica *“sono esclusivamente a carico della persona giuridica”*.

La novella così introdotta stabilisce, in pratica, la riferibilità esclusiva (se non “assoluta”) delle sanzioni alla persona giuridica soggetto passivo dell'obbligazione tributaria. Si rileva che la norma non fa alcun riferimento alle violazioni compiute nell'esercizio di attività relative a persone fisiche, società di persone ed altri organismi (associazioni) privi di personalità giuridica, mancanza non del tutto comprensibile.

Il nuovo criterio si applica alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata al 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del decreto, e comporta l'inapplicabilità di tutte le regole previste dal D.Lgs. n. 472/1997 che risultino con lo stesso incompatibile.

In merito a quest'ultima previsione (contenuta nel terzo comma dello stesso articolo 7) non si può non rilevare che il nuovo criterio contrasta con la *ratio* di molte disposizioni della riforma del 1997, determinando l'inapplicabilità di alcuni istituti che limitavano od escludevano la responsabilità del trasgressore o prevedevano il concorso di più persone nell'illecito, rendendo forse necessario un prossimo intervento legislativo.

Il decreto n. 269/2003 contiene, inoltre, misure per la riqualificazione urbanistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali (cd. "*condono edilizio*"). Senza entrare nel merito tecnico di tali misure, occorre rilevare che per effetto della definizione edilizia saranno individuati nuovi immobili o nuove superfici immobiliari che possono risultare soggette all'applicazione dei tributi locali.

In tal senso occorre rilevare come l'art. 22, c. 37, del decreto (pur tenendo conto che il provvedimento deve essere convertito in legge ed è quindi passibile di emendamenti) prevede che la presentazione della denuncia in catasto, della denuncia ai fini ICI, e, se dovute, delle denunce Tarsu e per l'occupazione del suolo pubblico entro il 30 settembre 2004, - oltre al decorso di un termine (24 mesi) senza l'adozione di un provvedimento negativo da parte del Comune, al pagamento degli oneri di concessione dovuti ed alla proposizione della prevista documentazione tecnica - equivale al titolo abilitativo edilizio in sanatoria. La presentazione delle denunce rilevanti ai fini dei tributi locali costituisce, quindi, un presupposto necessario per ottenere il condono dell'illecito edilizio realizzato.

COMPENSO PER NOTIFICAZIONE ATTI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - AGGIORNAMENTO MISURE

Le pubbliche amministrazioni per le notifiche dei propri atti possono avvalersi, qualora non sia possibile eseguirle utilmente mediante il servizio postale o le altre forme di legge, dei messi comunali. Al Comune che vi provvede spetta un compenso pari ad euro 5,56 per ogni singolo atto notificato, misura aggiornata dal D.M. 6 agosto 2003 (in G.U. 27.10.2003 n. 250) a decorrere dal 1° aprile 2003, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta A.R.

Il Comune, come previsto dall'art. 10, comma 2, della legge n. 265/1999, deve richiedere alle singole amministrazioni, con cadenza semestrale, la liquidazione ed il pagamento delle somme allo stesso dovute, allegando la documentazione

giustificativa. Alla liquidazione e pagamento delle somme dovute per conto della stessa amministrazione dello Stato è quindi tenuto il dipendente ufficio periferico avente sede nella provincia di appartenenza del Comune creditore.

LE AREE FABBRICABILI NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

In merito alla sussistenza del presupposto impositivo per le aree fabbricabili la Corte di Cassazione (sezioni unite civili, 1° luglio 1997 n. 5900) aveva ritenuto che un suolo originariamente non edificabile ma ricompreso in zona di espansione edilizia da uno strumento urbanistico (piano regolatore, programma di fabbricazione, altro) non ancora in vigore, ma già legittimamente adottato dal Consiglio comunale, costituisca un bene economicamente non omogeneo rispetto ad altri terreni non fabbricabili che nel medesimo strumento avevano invece conservato l'inedificabilità. Tale indirizzo era stato peraltro fatto proprio dal Ministero delle finanze (R.M. 27 maggio 1998 n. 47/E) in materia di imposta di registro, avendo dovuto riconoscere la valenza del piano regolatore adottato ma non ancora approvato, e quindi ritenendo che la base imponibile delle aree in questione dovesse essere costituita dal loro valore venale in comune commercio determinato tenuto conto della loro inclusione nello strumento ancora *in itinere*.

In merito al riconoscimento o meno del valore giuridico di un piano solo adottato dall'organo consiliare e dei conseguenti riflessi tributari, si era invece espressa in senso difforme la Sezione tributaria della medesima Corte (10 maggio - 27 dicembre 2001 n. 16202).

Più recentemente, invece, la Corte di Cassazione (18 settembre 2003 n. 13817) ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni unite con la sentenza 5900 del 1997. La Suprema Corte ha, infatti, ritenuto che la deliberazione di adozione del piano regolatore conferisca allo strumento urbanistico efficacia immediata. Ciò in quanto la successiva delibera dell'organo regionale perfeziona lo strumento, ma ai fini tributari il terreno, con l'adozione del piano, è già un'entità valutabile sulla base della destinazione edificatoria che è stata recepita dalla "generalità dei consociati" (dalla comunità) come qualcosa di esistente e di difficilmente reversibile, circostanze, quest'ultime, che fanno venire meno ogni possibilità di diversa valutazione.

PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE ELETTRONICA FLUSSI DOCUMENTALI – LINEE GUIDA GOVERNATIVE

Le pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali, entro il 1° gennaio 2004 dovranno adottare il protocollo informatico e gestire i procedimenti amministrativi in

modo elettronico. L'adozione di tali misure è rivolta al miglioramento dell'efficienza interna degli uffici attraverso l'eliminazione dei registri cartacei, la riduzione degli addetti al protocollo e la razionalizzazione dei flussi documentali, favorendo altresì la trasparenza dell'azione amministrativa.

Nell'intento di contribuire a creare le condizioni organizzative, funzionali e tecnologiche per la progettazione, la realizzazione, lo sviluppo e la revisione dei sistemi informativi automatizzati, la Presidenza del Consiglio dei Ministri (decreto 14 ottobre 2003) ha approvato le "*linee guida*" per l'adozione del protocollo informatico dei procedimenti amministrativi. Le linee guida costituiscono un quadro di riferimento generale di carattere normativo, organico rispetto ai precedenti documenti GEDOC E GEDOC2 adottati dall'Aipa.

Gli enti sono quindi chiamati a definire in maniera progettuale le attività da svolgere, pianificandole in termini organizzativi, funzionali, tecnologici e finanziari nel rispetto della data del 1° gennaio 2004 ormai prossima. Le amministrazioni che non abbiano ancora provveduto devono definire, secondo *le linee guida* con la massima tempestività, un piano d'azione dettagliato comunicandolo al Centro Tecnico per R.U.P.A. E' quindi necessario individuare: le Aree Organizzative Omogenee (AOO), il relativo responsabile del protocollo e la sua casella di posta elettronica; adottare e pubblicare per ogni AOO il manuale di gestione di cui all'art. 5 del DPCM 31 ottobre 2000; definire un progetto operativo per l'integrazione fra i sistemi di protocollo informatico, di posta elettronica certificata e la firma elettronica; predisporre le più adeguate attività di formazione in materia.

L'individuazione delle AOO - definita ciascuna come un insieme di unità organizzative dell'amministrazione che usufruisce, in modo omogeneo e coordinato, degli stessi servizi per la gestione dei flussi documentali - si può differenziare in ragione della complessità strutturale dello stesso ente e delle sue precipue caratteristiche; resta comunque il fatto che la frammentazione dei registri di protocollo sia una delle maggiori cause di inefficienza nella gestione documentale.

Con l'eliminazione dei diversi protocolli di settore, di reparto o multipli, e l'adozione di un unico protocollo - oltre a conseguire il ricordato miglioramento in termini di efficienza - e la gestione elettronica dei flussi documentali sarà certamente anche più agevole acquisire dalle diverse aree funzionali dell'ente (servizi anagrafici, sportello unico attività produttive, uffici tecnico-edilizi, commercio ed economia, altre) le informazioni necessarie per una gestione efficace delle entrate locali. In tal

senso si ritiene utile sottolineare che la norma - art. 5, comma 2, lett. c) del DPCM 31 ottobre 2000 – ha individuato le attività minime propedeutiche all'utilizzo di strumenti informatici per lo scambio di documenti all'interno ed all'esterno delle AOO: rilevazione dei flussi documentali interni e verso l'esterno; mappatura dei flussi; definizione modalità e tecnologie per lo scambio dei documenti. Dal più adeguato svolgimento di tali fasi operative dipende dunque anche l'efficace aggiornamento delle banche dati necessarie per la gestione delle entrate locali.

Cordiali saluti.

Ottobre 2003